

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EVOLUTIVO E DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DEL SISTEMA INFORMATIVO LAVORO BASIL DELLA REGIONE BASILICATA - SIMOG: gara n. 6963643.

TRANCHE N.1 - CHIARIMENTI PERVENUTI AL 12/02/2018

QUESITO 1 - (prot. n. 24805/20AB del 08/02/2018)

Domanda:

In merito ai requisiti di capacità tecnica e professionale degli offerenti (rif. Disciplinare di Gara par. 7,3 lettere e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema de Gestione della Qualità alla norma ISO 9001:2008 nel settore EA 33; f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni alla norma ISO/IEC 27001:2013 nel settore EA 33 e g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Continuità Operativa alla norma ISO 22301:2012 nel settore EA 33) si chiede conferma che tali requisiti, al fine di garantire il più ampio numero di potenziali partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione nonché favorire l’accesso da parte delle microimprese e delle piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, possano essere soddisfatti anche da aziende che, pur non possedendo le certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, presentino prove alternative.

Nello specifico, si chiede se la scrivente azienda, che ha già svolto servizi analoghi e che per cause ad essa non imputabili non riesce ad ottenere nei termini prescritti le predette certificazioni, possa esibire – secondo il dettato dell’art.87 del codice degli appalti – altre prove relative all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità..... diverse dalle certificazioni in parola che.... dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Si chiede altresì di confermare che tra i mezzi per comprovare le capacità tecniche e professionali degli offerenti in merito ai requisiti rif. Disciplinare di Gara par. 7.3 lettere e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema de Gestione della Qualità alla norma ISO 9001:2008 nel settore EA 33; f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni alla norma ISO/IEC 27001:2013 nel settore EA 33 e g) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema di Gestione della Continuità Operativa alla norma ISO 22301:2012 nel settore EA 33 possa essere utilizzata, anche ai sensi dell’art. 83 del Codice degli Appalti, attestazione di buon esito rilasciata da un Ente Pubblico comprovante l’esecuzione di un servizio analogo nel rispetto della gestione della qualità, della sicurezza e della continuità operativa.

Si chiede di conoscere quali siano le ulteriori prove ammesse di qualità alternative alla certificazione ai sensi dell’art.87 del codice degli appalti.

Infine, si segnala che il requisito citato al punto e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio Sistema de Gestione della Qualità alla norma ISO 9001:2008 nel settore EA 33 è relativo ad una norma ormai obsoleta e non più attuale, è diverrà non più applicabile – essendo stata sostituita dalla ISO 9001:2015. Si ricorda infatti che la validità dei certificati rinnovati in base alla ISO 9001:2008 cesserà in ogni caso il 14 settembre 2018 e quindi in piena efficacia del contratto oggetto del bando.

Risposta:

I requisiti richiesti in termini di capacità tecniche e professionali sono proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto che riguarda l’erogazione di servizi di manutenzione adeguativa, correttiva e migliorativa, supporto operativo, manutenzione evolutiva e consulenza specialistica del sistema informativo lavoro BASIL della Regione Basilicata per i quali è necessario garantire la necessaria sicurezza delle informazioni e continuità operativa.

Il ricorso all'istituto dell'avvalimento, consentito ai sensi di quanto stabilito ai sensi dell'art. 8 del Disciplinare di gara, consente di fatto l'ampliamento della platea dei potenziali partecipanti. Il contratto di avvalimento in questo caso dovrà riportare tipologia ed entità delle risorse concretamente ed effettivamente messe a disposizione in modo da poter escludere la semplice mercificazione del requisito avallato.

Per quanto concerne il citato art.87 (Certificazione delle qualità), si ricorda che ai sensi di quanto stabilito al comma 1 del suddetto articolo le stazioni appaltanti *“ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste”*.

Ciò premesso appare evidente che, ai fini dell'applicazione del dettato citato, gli operatori economici debbano dimostrare sia l'impossibilità ad ottenere le certificazioni richieste entro i termini di scadenza del bando di gara per motivi non imputabili agli stessi, sia che le misure equivalenti di garanzia della qualità impiegate soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste.

Appare evidente che l'attestazione di buon esito rilasciata da un Ente Pubblico comprovante l'esecuzione di un servizio analogo si caratterizzi, come stabilito all'allegato XVII parte II lettera a) del Codice, quale mezzo di prova relativo piuttosto al requisito di cui all'articolo 7.3 lettera d), che ai requisiti di cui alle lettere e) ed f).

Si specifica infine che, nelle more del buon esito dell'audit di transizione alla nuova ISO 9001:2015, i certificati ISO 9001:2008 sono ritenuti validi per l'intero periodo di transizione che spira successivamente alla data di scadenza del bando di gara.

Si ricorda a tal proposito quanto stabilito all'art 81 comma 1 del Codice il quale stabilisce che *“fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti, è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici”*.

E' quindi evidente che il possesso dei requisiti di partecipazione debba essere mantenuto per tutta la durata dell'appalto.

Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Teresa Andriani